

SCHEDA N. 3 – DATA PROTECTION BY DEFAULT AND BY DESIGN

DATA PROTECTION BY DEFAULT AND BY DESIGN

→ **Regolamento Ue 679/2016 – Art. 25**

→ l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti fin dall'inizio del trattamento

Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

→ **il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione**, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, **quali la minimizzazione**, e a **integrare nel trattamento le necessarie garanzie** al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

→ Il titolare del trattamento mette in atto **misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

TALE OBBLIGO VALE per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità.

In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

PRIVACY BY DESIGN

→ **PREVENIRE NON CORREGGERE**

→ Principio secondo cui i problemi e le soluzioni da adottare vanno valutati nella fase di progettazione

→ **È BASATO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

PRIVACY BY DEFAULT

→ Necessità della tutela della vita privata dei cittadini "di default" appunto, cioè come **IMPOSTAZIONE PREDEFINITA**.

→ le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste

RISK BASED

Valutazione prima che il
trattamento inizi

valutazione andrà fatta al momento
della progettazione del sistema

le aziende dovranno valutare il
rischio inerente alle loro
attività.



si dovrà tenere conto



DELLO STATO DELLA TECNOLOGIA, PER CUI IL TRATTAMENTO VA ADATTATO NEL CORSO DEL
TEMPO.